



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni

Responsabile: Dott.ssa Roberta Lotti.

**Modifica articolo 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA).**

### IL RETTORE

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n. 339 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 recante l'attuazione della direttiva UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici;
- VISTO il decreto rettorale 9 giugno 2015 n. 817 recante il Regolamento di istituzione e funzionamento dell'OPBA e, in particolare, l'articolo 3 recante la composizione dell'OPBA medesimo;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 e 21 Dicembre 2017 nelle quali, rispettivamente, si approva la modifica dell'articolo 3 del Regolamento e si esprime parere favorevole a detta modifica;
- RAVVISATA la necessità di modificare l'articolo 3 del Regolamento per il funzionamento dell'OPBA;

### DECRETA

- ART. 1 -** È emanato il “*Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali - OPBA*”, così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. Il regolamento sarà pubblicato nel sito web dell'Ateneo.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del presente decreto ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Il Rettore  
Prof.ssa Maria Del Zompo  
(sottoscritto con firma digitale)

Visto: Direttore Generale, Dott. Aldo Urru

***Regolamento di istituzione e funzionamento  
dell'Organismo preposto al benessere degli animali dell'Università di Cagliari***

**ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ**

1. E' istituito l'Organismo preposto al benessere degli animali (O.P.B.A.) ai sensi degli artt. 25 e 26 del decreto legislativo 4 Marzo 2014, n. 26.

**ARTICOLO 2 - COMPITI**

1. L' O.P.B.A., ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 4 Marzo 2014, n. 26, svolge i seguenti compiti:

- a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
- b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
- c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
- d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del D.lgs 4 marzo 2014, n. 26, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'organismo preposto al benessere degli animali valuta:

- a) la corretta applicazione del decreto legislativo 4 Marzo 2014, n. 26;
- b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
- c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
- d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 1, comma 2;
- e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
- f) la valutazione del danno/beneficio.

3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

4. L'organismo riporta in appositi registri, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

### **ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE e DURATA**

1. L'O.P.B.A. dell'Università di Cagliari è composto:
  - a) dal medico veterinario consulente di Ateneo per il benessere degli animali;
  - b) da 5 componenti scientifici, di cui un rappresentante dell'area scientifica di fisiologia, uno di patologia, uno di farmacologia e uno di neuroscienze.
  - c) dal responsabile del benessere animale.
2. I componenti dell'O.P.B.A. sono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, il quale inoltre indica il Presidente.
3. I membri dell' O.P.B.A. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. In via eccezionale ogni componente ha la facoltà di delegare la propria presenza a persone competenti. La delega deve essere pre concordata con il Presidente e adeguatamente motivata.
5. L' O.P.B.A. nella sua prima seduta incarica tra i propri componenti un segretario il quale ha il compito di redigere i verbali delle sedute.
6. Tutti i membri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e devono giustificare per iscritto l'eventuale assenza.

### **ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONE**

1. L' O.P.B.A. è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data di riunione.
2. L'O.P.B.A. si riunisce secondo un calendario concordato tra i componenti ovvero ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità. La validità delle sedute e delle delibere sono disciplinate dall'articolo 58 dello Statuto.

### **ARTICOLO 5 - RICHIESTA E FORMULAZIONE DEL PARERE**

1. La richiesta di parere viene formulata dai ricercatori attraverso apposito sistema di schede sintetiche, predisposte dall'O.P.B.A. Tale scheda sarà compilata secondo quanto disposto dalle linee guida elaborate dal medesimo organismo.
2. La documentazione necessaria alla revisione etica dei protocolli di sperimentazione deve essere indirizzata dal responsabile del progetto di ricerca al Segretario dell'OPBA all'indirizzo ([ces@unica.it](mailto:ces@unica.it)).

### **ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONE AL MINISTERO**

1. L'O.P.B.A. inoltra, per via telematica certificata, al Ministero della Salute apposita domanda di autorizzazione, allegando:
  - a) la proposta del progetto;
  - b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (all. IX).
  - c) il modulo di cui all'allegato VI del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.